

Bando 2018 per il finanziamento di acquisto ed interventi edilizi da realizzare su strutture a sostegno dei centri di aggregazione giovanile a favore degli enti locali. Art. 24 della legge regionale 22 marzo 2012 n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).

Art. 1 – Finalità del Bando

1. Il presente Bando disciplina i criteri e le modalità per la concessione, mediante procedura valutativa, di contributi in conto capitale, a favore di interventi su strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile, di cui all'articolo 24 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).

Art. 2 – Quadro normativo di riferimento

1. Il presente Bando è emanato con riferimento al seguente quadro normativo:

- a) legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 ed in particolare articolo 24, sostegno ai centri di aggregazione giovanile;
- b) regolamento emanato con decreto del presidente della Regione 10 settembre 2015, 186/Pres. concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti a sostegno dei centri di aggregazione giovanile, come modificato dal regolamento emanato con decreto del presidente della Regione 27 luglio 2017, n. 0173/Pres. pubblicato sul BUR n. 32 del 09/08/2017.

Art. 3 – Beneficiari

1. Il presente Bando è rivolto agli enti locali che intendono acquistare e ristrutturare immobili con lo scopo di recuperare e valorizzare il patrimonio edilizio destinandolo a finalità funzionali alle esigenze del territorio e della comunità.
2. Il titolo di proprietà dell'immobile da destinare a centro di aggregazione sarà verificato in sede di rendicontazione.

Art. 4 – Interventi finanziabili

1. Sono ammissibili a contributo:

- a. l'acquisto dell'immobile da recuperare e gli interventi edilizi afferenti all'immobile acquistato, ubicati sul territorio regionale, da destinare a centri di aggregazione giovanile, compresi gli impianti tecnologici eventualmente annessi, riconducibili alle categorie così come definite dall'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
- b. ristrutturazione edilizia;
- c. manutenzione straordinaria;
- d. restauro e risanamento conservativo;

2. Non sono, comunque, ammessi a finanziamento gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), legge regionale 11 novembre 2009, n. 19.

Art. 5 – Entità della dotazione finanziaria e misura della contribuzione regionale

1. Le risorse rese disponibili per il finanziamento degli interventi edilizi oggetto del presente Bando saranno stabilite con leggi regionali.
2. Qualora altri contributi, finanziamenti o comunque incentivi ottenuti per il medesimo intervento, quali ad esempio il Conto termico 2.0, sommati al finanziamento regionale, superino la spesa effettivamente sostenuta, il finanziamento regionale sarà rideterminato in sede di rendicontazione.
3. Per ogni beneficiario sarà ammesso un solo intervento ed il contributo non potrà essere superiore ad euro 300.000 di spesa ammissibile.

Art. 6 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese, sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo, direttamente imputabili:
 - a) all'acquisto dell'immobile da destinare a centro di aggregazione giovanile ed alla realizzazione degli interventi edilizi di cui all'articolo 4, afferenti all'immobile acquisito
 - b) alla ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo dell'immobile da destinare a centro di aggregazione giovanile già nel patrimonio immobiliare dell'ente locale.
2. Con riferimento all'acquisto dell'immobile da destinare a centro di aggregazione giovanile, si considerano spese ammissibili a contributo, le spese risultanti dalla relazione tecnica di stima redatta e asseverata da un professionista abilitato o da un tecnico comunale, che si assume la responsabilità della stima.
3. Con riferimento agli interventi edilizi, di cui all'articolo 4, si considerano spese ammissibili a contributo i costi di realizzazione dell'opera, gli oneri per la sicurezza, i costi per gli allacciamenti a pubblici servizi, i costi per le attività tecniche di progettazione, la direzione lavori, il collaudo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 2, legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
4. Rientra nella spesa ammissibile l'importo dell'Imposta sul valore aggiunto (IVA), sostenuta dai beneficiari per la realizzazione dell'intervento, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, per intero o in parte, qualora dalla dichiarazione del beneficiario si evinca che l'IVA rappresenta un costo.
5. Non sono comunque ammissibili a contributo le spese sostenute dal beneficiario a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, con società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero con coniuge, parenti e affini sino al secondo grado, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 7 - Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ente e redatta sulla base del modello Allegato A al presente Bando, deve essere presentata, **entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento** c.a., tramite *invio all'indirizzo di posta elettronica certificata territorio@certregione.fvg.it*
Non saranno tenute in considerazione le domande pervenute successivamente al termine stabilito. La data e l'ora utili per l'arrivo ed il posizionamento in graduatoria sono quelli della ricezione della posta elettronica certificata.
2. Alla domanda sono allegati:
 - a) dichiarazione del Sindaco in merito alla assenza di un altro immobile di proprietà comunale adatto allo scopo e carenza di strutture adeguate e, nel caso in cui si acquisti un immobile, in merito all'assoluta necessità e indilazionabilità di procedere all'acquisto nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali nel soddisfare interessi pubblici generali meritevoli di specifica tutela;
 - b) individuazione dell'immobile con relazione illustrativa dell'intervento edilizio da realizzare e quadro economico con un cronoprogramma (per la programmazione finanziaria e l'allineamento dei bilanci);
 - c) nel caso in cui si acquisti un immobile, dichiarazione di disponibilità del venditore con indicazione dell'immobile e immediata disponibilità della parte venditrice alla stipula del contratto
 - d) la relazione sull'attività che si svolge o si svolgerà nel centro di aggregazione giovanile;
 - e) la documentazione considerata indispensabile ai fini della valutazione del progetto ai sensi dell'articolo 9. Tale documentazione non potrà essere integrata dai richiedenti successivamente alla presentazione della domanda;
3. Il Servizio edilizia scolastica e universitaria, si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. In tal caso la documentazione dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà considerata inammissibile e verrà archiviata.

Art. 8 – Inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili le domande:

- a) non redatte sulla base del modello Allegato A al presente Bando;
- b) prive della sottoscrizione da parte del soggetto richiedente, ai sensi dell'articolo 7, comma 1;
- c) pervenute dopo il termine fissato all'articolo 7, comma 1;
- d) non corredate dalla documentazione prevista dall'articolo 7, comma 2;
- e) non corredate da tutta la documentazione richiesta dal Servizio ai sensi dall'articolo 7, comma 3;
- f) presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 3;
- g) riferite ad interventi edilizi diversi da quelli indicati all'articolo 4;

2. Nel caso in cui vengano presentate più domande di contributo per il medesimo immobile verrà ritenuta ammissibile soltanto la domanda presentata per ultima in ordine cronologico, ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

Art. 9 – Criteri di valutazione e priorità delle domande

1. Ai fini della valutazione delle domande risultate ammissibili e della formazione della graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento si applica la priorità di interventi edilizi su edifici pubblici da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile;

2. Sono stabiliti i seguenti punteggi per i sottocriteri:

a) interventi da realizzare su edifici dismessi o degradati in località dove non ci sono altri centri di aggregazione comunali e interventi necessari per la bonifica dell'amianto, fino a 35 punti così suddivisi:

- è un intervento di recupero di immobile inagibile (ordinanza de Sindaco precedente al Bando) **10**
- è un intervento su immobile compromesso da grave degrado (alternativo all'inagibile) **6**
- è un intervento di completa ristrutturazione **4**
- è un intervento di manutenzione straordinaria (alternativo alla ristrutturazione) **3**
- è un intervento di riduzione del rischio sismico **5**
- è un intervento di abbattimento delle barriere architettoniche **3**
- è un intervento di messa a norma di sicurezza (CPI) **4**

3. A parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dall'acquisto dell'immobile destinato a nuovo centro di aggregazione giovanile.

4. Per la priorità di cui al comma 1, ai fini della graduazione del punteggio si tiene conto anche di elementi quantitativi risultanti dalla relazione sull'attività che si svolge o si svolgerà nel centro di aggregazione giovanile (a solo titolo esemplificativo: ore di apertura settimanale, qualifiche degli operatori, giovani presenti sul territorio potenziali beneficiari, enti o associazioni che operano nel centro, numero di eventi pubblici e aperti alla cittadinanza organizzati nell'anno precedente).

Art. 10 – Istruttoria delle domande, graduatoria degli interventi

1. Il Servizio, verificata la completezza e la regolarità formale delle domande e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'ammissibilità dell'intervento al contributo, procede all'istruttoria e alla valutazione comparativa delle domande risultate ammissibili, verifica la destinazione attuale dell'immobile oggetto della richiesta di contributo, ai fini della formazione della graduatoria, sulla base dei criteri e della priorità di cui all'articolo 9, e ai fini dell'assegnazione dei contributi.

2. A conclusione dell'istruttoria sono formati:

a) la graduatoria, in ordine decrescente di punteggio attribuito, degli interventi ammessi a finanziamento, con l'indicazione del contributo ammissibile e che sarà assegnato solamente quando le risorse saranno rese disponibili per il finanziamento degli interventi edilizi oggetto del presente Bando con leggi regionali;

b) l'elenco degli interventi non ammessi a finanziamento e la relativa motivazione.

3. La graduatoria e l'elenco di cui al comma 2 sono approvati con provvedimento adottato entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo e pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

4. La graduatoria rimane in vigore per un periodo non superiore a due anni e viene utilizzata per la ripartizione di tutte le risorse che si rendono disponibili in tale lasso di tempo.

Art. 11 – Assegnazione e quantificazione dei contributi

1. I contributi sono assegnati fino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine di graduatoria.

2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intera spesa ammissibile, il contributo regionale può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri una quota di cofinanziamento, fino a copertura dell'intera spesa ammissibile. In assenza di tale maggiore cofinanziamento, il beneficiario può rideterminare la spesa complessiva dell'intervento a condizione che lo stesso non sia modificato in modo sostanziale. L'intervento si intende modificato in modo non sostanziale quando viene garantita la realizzazione di un suo lotto, autonomamente funzionale e fruibile.

3. Fatto salvo il caso previsto dal comma 3, con riferimento agli interventi inseriti nella graduatoria, eventuali variazioni degli elementi progettuali o compensazioni tra le diverse tipologie di spesa ammissibili inizialmente previste, e tali da non comportare modifiche sostanziali dell'intervento finanziato, possono essere autorizzate dal Servizio edilizia scolastica e universitaria responsabile dell'istruttoria nei soli casi, eccezionali e documentati, di sopravvenuta impossibilità di realizzazione dell'intervento in modo conforme a quanto dichiarato nella domanda. Per modifiche sostanziali si intendono quelle variazioni che siano tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi dell'intervento finanziato, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che attengono ad aspetti oggetto di valutazione.

Art. 12 – Concessione del contributo

1. La concessione dei contributi assegnati agli interventi edilizi ammessi a finanziamento è disposta sulla base di quanto previsto dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14.

2. Il provvedimento di concessione è adottato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria approvata.

3. Con il provvedimento di concessione sono fissati il termine iniziale e finale entro i quali l'intervento edilizio deve essere rispettivamente avviato e concluso nel rispetto del cronoprogramma presentato in fase di domanda.

Art. 13 – Modalità di erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo concesso è disposta come previsto dall'articolo 57 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14.

Art. 14 – Termini e modalità di rendicontazione

1. Il rendiconto deve essere presentato entro i termini stabiliti dal provvedimento di concessione.

2. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario deve presentare idonea documentazione giustificativa di tutte le spese sostenute, incluse quelle per le prestazioni tecniche. Le spese devono essere quietanzate e le fatture annullate in originale.

3. La modulistica da utilizzare per la presentazione del rendiconto sarà resa disponibile sul sito www.giovanifvg.it – associazionismo e partecipazione – sostegno ai centri di aggregazione giovanile.

Art. 15 – Vincolo di destinazione

1. I beneficiari del contributo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 35, legge regionale 22 marzo 2012, n. 5, hanno l'obbligo di mantenere la destinazione degli immobili oggetto della contribuzione regionale per la durata di dieci anni dalla data di ultimazione dell'intervento edilizio. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari che i beni oggetto di incentivi.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la revoca del contributo e la restituzione delle somme erogate, ai sensi del Titolo III, Capo II, legge regionale 20 marzo 2000, n. 7. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 2 si procede alla verifica del rispetto del vincolo di destinazione mediante ispezioni e controlli ai sensi dell'articolo 45, comma 3, legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 16 – Pubblicità del Bando

1. Il presente Bando è pubblicato sul sito istituzionale e sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note informative

Il procedimento di cui al presente Bando è affidato, nell'ambito della Direzione centrale infrastrutture e territorio al Servizio edilizia scolastica e universitaria individuata quale struttura competente alla gestione del Fondo, alla Posizione Organizzativa "attività di programmazione e gestione interventi a sostegno di investimenti per l'edilizia scolastica":

- Incaricato responsabile: Rita Contento – tel. 040/3774931 e-mail: rita.contento@regione.fvg.it

- Istruttore Arianna Ceroi tel. 0481/386384 e-mail: arianna.ceroi@regione.fvg.it

- istruttore Lucia Gabriela Magris – tel. 0434/231479 e-mail: luciagabriela.magris@regione.fvg.it